

D+S 26 / 2542

N. 24724/22 Reg. Gen. GIP

N. 20480/22 N.R. P.M. (Mod. 21)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Luigi Iannelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 442 c.p.p.)

nella causa penale contro

[Redacted]

libera/ presente

[Redacted]

IMPUTATA

[In concorso con [Redacted], per il quale si è proceduto separatamente con richiesta di applicazione pena]

per il reato di cui agli artt. 110 e 353 commi 1 e 2 c.p., per avere, nelle rispettive qualità:

- [Redacted] Professore Associato [Redacted]

- [Redacted] candidata;

turbato con promesse e collusioni, in violazione del principio di imparzialità costituzionalmente tutelato (art. 97 Cost.) e abdicando ex ante all'esercizio del potere discrezionale anche mediante la violazione dell'obbligo di segreto, la procedura di selezione pubblica per "il reclutamento di n. 1 unità di persona/e con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D" presso l'Università [Redacted]

[Redacted] selezione per la quale veniva dichiarata vincitrice [Redacted]

Con collusione consistita nell'essersi accordati:

- perché [Redacted] calibrasse il bando sul profilo della [Redacted], indicando tra i requisiti di partecipazione anche la classe di laurea [Redacted]

- perché [Redacted] anticipasse alla [Redacted] — come effettivamente accadeva — i temi sui quali si sarebbero svolte le prove concorsuali e il relativo materiale per prepararsi al meglio.

Con l'aggravante rappresentata dal fatto che [Redacted] fosse persona preposta alla procedura di selezione (componente della commissione giudicatrice).

X

Sentenza n.

Del: 11.9.2024

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

il

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC.
GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio
Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

In Milano il 24.3.2021 (data del decreto di nomina).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale d'udienza

[A large, faint, curved line, possibly a signature or a mark, spans across the middle of the page.]

2

[Handwritten signature or initials.]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto datato 12.12.2022, il Pubblico Ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED] (meglio generalizzata in atti) in ordine al delitto indicato in rubrica. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza preliminare per il 27.9.2023, dandone regolare avviso alle parti.

Nel corso dell'udienza, ultimata la verifica circa la regolare costituzione delle parti, l'imputata ha personalmente chiesto definirsi il giudizio con rito abbreviato. Il Giudice ha dunque ammesso il rito speciale e ha rinviato ad altra data per la discussione.

All'udienza del 27.3.2024, il Pubblico Ministero e la difesa hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

All'udienza odierna, preso atto dell'assenza di repliche da parte del Pubblico Ministero, il Giudice ha infine pronunciato il dispositivo di sentenza trascritto in calce.

* * *

La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine da una più ampia attività d'indagine condotta dai Carabinieri del NAS di Milano e coordinata dalla Procura della Repubblica in sede, avente a oggetto un ramificato sistema di turbativa delle procedure selettive incardinate presso l'Università [REDACTED] per il reclutamento del personale (docente e non solo).

Nel corso dell'attività investigativa, era stata chiesta e autorizzata l'intercettazione di alcune utenze telefoniche. Nell'ambito dell'ascolto delle conversazioni, era emersa a un certo punto un'ipotesi di turbativa relativa a un concorso per il ruolo di professore ordinario presso il Dipartimento [REDACTED] a stare alla lettura della Polizia Giudiziaria – fatta propria dal Pubblico Ministero e quindi dal Giudice per le Indagini Preliminari adito ex art. 267 c.p.p. –, gli autori della turbativa avrebbero inteso penalizzare la posizione del prof. [REDACTED], che, insieme ad altri, aspirava a ottenere il posto messo a bando. Di qui, per impellente necessità di approfondimento investigativo, l'intercettazione d'urgenza (anche) dell'utenza cellulare di [REDACTED] (RIT 1124/20), disposta il 25.9.2020 dal Pubblico Ministero e convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari in pari data.

Ascoltando le conversazioni telefoniche del prof. [REDACTED], la Polizia Giudiziaria si era imbattuta in alcuni dialoghi "compromettenti" tra il docente e l'odierna imputata [REDACTED]. Tali dialoghi – può sin d'ora anticiparsi a mo' di sintesi – precedevano e seguivano la pubblicazione di un bando di concorso finalizzato al reclutamento di un tecnico di laboratorio presso il Dipartimento [REDACTED] a supporto delle attività relative a un progetto di ricerca finanziato dalla [REDACTED]. Dal tenore delle conversazioni si evinceva perfettamente: 1) che [REDACTED] aveva influito sulla conformazione del bando, con particolare riguardo ai titoli necessari a concorrere, e che lo aveva fatto sulla scorta del profilo di competenze di [REDACTED]; 2) che [REDACTED] e [REDACTED] erano d'accordo sul fatto che quest'ultima avrebbe fatto domanda e che, nel corso della procedura, sarebbe stata favorita dalla commissione; 3) che i due avevano convenuto che [REDACTED], nominato nel frattempo presidente della commissione esaminatrice, avrebbe *passato a [REDACTED] le tracce delle prove scritte*, e altresì del materiale di studio utile alla redazione degli elaborati richiesti; 4) che [REDACTED] aveva effettivamente sostenuto le prove scritte e orali del concorso, risultano infine vincitrice.

L'esistenza del bando di concorso e delle correlata procedura, nonché lo svolgimento delle prove e i relativi esiti, risultano di per sé comprovati dalle acquisizioni documentali curate dal NAS.

Deve altresì anticiparsi che la Polizia Giudiziaria, in forza di apposito decreto di esibizione emesso dal Pubblico Ministero nella fase conclusiva delle investigazioni, aveva anche provveduto all'ispezione dei telefoni cellulari di molti degli indagati, tra i quali anche [REDACTED] e [REDACTED]. In seguito all'apprensione dei dispositivi, i Carabinieri avevano acquisito le chat WhatsApp intercorse tra i due nel periodo di interesse, nonché alcuni scambi di e-mail (cfr. verbali del 22.3.2022), trovando così ulteriori riscontri alle collusioni emerse nel materiale intercettivo. E come si dirà meglio in seguito, è proprio nel contenuto informatico dei cellulari che, in ultima istanza, risulta meglio cristallizzata la prova del reato.



Un'ultima sintetica anticipazione merita il successivo contegno di [REDACTED] e [REDACTED] una volta concluse le indagini: entrambi, interrogati dal Pubblico Ministero, hanno ammesso l'addebito, fornendo semplicemente precisazioni e giustificazioni varie al proprio rispettivo operato.

* * *

Può ora procedersi a una disamina più approfondita del materiale intercettivo e, soprattutto, del contenuto delle messaggistica WhatsApp, al fine di ricostruire in ordine cronologico gli snodi principali della vicenda.

La prima conversazione rilevante era stata intercettata il 21.10.2020 (prog. 363, RIT 1124/20). Nel corso del dialogo, [REDACTED] esordiva riferendo a [REDACTED], e dandole del tu, di "non essersi assolutamente dimenticato di lei" ("io non mi sono assolutamente dimenticato di te") e di star costantemente lavorando per addivenire quanto prima alla pubblicazione del bando per il "concorso da tecnico" (testualmente: "le altre ragazze te lo possono testimoniare che hanno iniziato a lavorare qua e ogni giorno parliamo praticamente di sto cazzo di concorso da tecnico scusa il francesismo..."; "sto cercando di fare di tutto per accelerare però ribadisco è un concorso pubblico e non sono io che faccio i bandi...io ho mandato tutto quello che mi hanno chiesto...entro il sette di settembre l'ho mandato...siamo a praticamente novembre e questi non mi hanno ancora messo fuori niente...io sto sollecitando tutti i giorni....per cercare di avere sto bando fuori ... ti contatto appena esce...").

Aveva poi chiesto all'interlocutrice se questa avesse ricevuto "le slide", ottenendo risposta affermativa ("appena esce te lo dico...così tu puoi applicare e far tutto e se ci sono cose ci mettiamo d'accordo e le vediamo insieme ...tu hai ricevuto tutto quello che ti avevo mandato no ... sì....? tutte le slides..."; "[REDACTED]: si sì ...no io c'ho già...me le sono ...si si lette rilette..."). Aveva quindi esortato [REDACTED] ad "avere fiducia" e ad attendere la pubblicazione del bando, precisandole, al contempo, che, nel caso in cui ella non avesse presentato domanda, sarebbe stato "un problema serio", perché ne sarebbe conseguita la selezione di un candidato non desiderato ("no no ti prego abbi fiducia...giuro giuro che il concorso c'è...no anche perchè poi se c'è il concorso e non ho il candidato è un problema serio eh...perchè poi dopo se si presenta qualcun altro...cioè...io devo pigliare quella persona lì....capisci...non credo..."; "quindi sto cercando di fare il massimo [...] per cercare di portarti qui il prima possibile solo questo...ok...").

Tale conversazione va letta opportunamente insieme allo scambio di messaggi intervenuto tra i due su WhatsApp il precedente 4.9.2020, e di cui si riporta di seguito il passaggio più significativo:

[04/09/20, 11:47:10] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) Ciao [REDACTED], sono [REDACTED]... Senti volevo solo una conferma.. Siccome stiamo scrivendo il bando del concorso che dovrebbe uscire poi nei prossimi.. nei prossimi giorni, volevo semplicemente avere una conferma che tu fossi laureata in chimica analitica e la classe di laurea è LM54, perché la devo indicare nel concorso... Nel bando di concorso... Grazie e fammi sapere... Ciao, buona giornata.

[04/09/20, 11:57:49] [REDACTED]: Si confermo

[04/09/20, 11:57:52] [REDACTED]: LM54

[04/09/20, 11:57:56] [REDACTED]: [REDACTED]

[04/09/20, 12:01:12] [REDACTED]: Ok grazie

[04/09/20, 12:27:27] [REDACTED]: Grazie a te!!

Il 27.10.2020 era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Università [REDACTED] il bando di concorso [REDACTED] 4 e finalizzato al reclutamento, per titoli ed esami, di un'unità di personale di categoria D - posizione economica DI - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, *full-time*, della durata di 12 mesi eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di [REDACTED] a supporto delle attività relative al Progetto di Ricerca "[REDACTED]"

██████████", con l'obiettivo di "approfondire lo studio dei circuiti biochimici e molecolari che modulano la funzione dei mitocondri nello sviluppo e nella ██████████ del carcinoma epatocellulare (HCC)".

Lo stesso giorno, ██████████ e ██████████ avevano avuto un'ulteriore conversazione telefonica (prog. 486). Il professore aveva riferito all'aspirante candidata dell'avvenuta pubblicazione del bando di concorso e le aveva rappresentato di essere il Presidente della commissione esaminatrice, rassicurandola esplicitamente sull'esito della procedura ("Ok? Quindi mi raccomando, presentala, vediamo quante domande arrivano, se sei solo tu non te preoccupa... Ma anche se non sei solo tu non te preoccupa cioè nel senso... Stai tranquilla..."). Addirittura, ██████████ aveva fatto tranquillamente riferimento alla futura stipula del contratto, dando per assodato che la posizione fosse di spettanza di ██████████ ("No, no, no, cioè, io ti dico il contratto te lo faccio firmare il prima possibile, appena finiamo tutto, ok?"). L'odierna imputata, dal canto proprio, aveva esternato la propria soddisfazione per gli sviluppi prospettati (██████████: *Stai tranquilla che comunque non ci sono problemi, ok?*; ██████████: *Grazie, grazie, sì. sì. grazie mille;* ██████████: *Figurati ██████████, ci mancherebbe... OK? Quindi spero tu stia un po' più tranquilla ora...;* ██████████: *Eh beh...;* ██████████: *... Quindi sei... Sei serena... Ok?;* ██████████: *Mi hai cambiato l'umore, sì, sì....*").

Senonché, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 3.12.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stata disposta la sospensione delle prove preselettive e delle prove di esame scritte delle procedure concorsuali.

Il successivo 12.2.2021 era stato finalmente reso noto il calendario delle prove concorsuali sul sito web dell'Università ██████████. Il 15.3.2021, in particolare, si sarebbero svolte le due prove scritte, mentre il giorno successivo avrebbe avuto luogo la prova orale.

Nella medesima giornata del 12 febbraio era stato registrato un ulteriore contatto telefonico tra ██████████ e ██████████ (prog. 1715). Anche tale conversazione confermava appieno la volontà del professore di avvantaggiare l'odierna imputata nella procedura concorsuale.

██████████ innanzitutto aveva rassicurato l'interlocutrice, informandola di essere unica candidata alla procedura concorsuale. Le aveva quindi assicurato di poter farle avere delle *anticipazioni sulle prove da svolgere*, attraverso la propria mail personale con dominio gmail; ██████████, sul punto, aveva cercato di capire la tempistica dell'invio ("██████████: Allora, come funzionerà? Che io preparerò tre temi, ok? [...] Sia per lo scritto sia per l'orale, ok? [...] Io te li mando tutti e tre sia dell'uno che dell'altro, ok? [...] Te li manderò con una mail che non è quella di ██████████, te li mando con la mia Gmail.. [...] quindi io preparerò sti tre temi che adesso decido... [...] Magari già la settimana prossima, quella dopo ancora, comunque i primi temi saranno teorici, saranno tutti sulla Spettrometria di Massa, ok? [...] Poi il giorno dopo ci sono le domande! Allora adesso le domande, quelle le dobbiamo preparare sempre in anticipo, perchè anche quella la devi pescare, tu ne peschi una... [...] Quindi anche quelle se le preparo in anticipo te le faccio avere, quelle potrebbe essere te le faccio avere la sera prima, ok? Perchè dipende il commissario... Siccome il commissario che ci dice queste cose io non posso sapere se le posso preparare in advance o no, Ok?"; ██████████: *Ma... Quando me le mandi più o meno... Tra un pò? Con calma?";* ██████████: *Allora... Sì... No... Eehh... Da... Dammi tempo, almeno la settimana prossima, di iniziare a parlarne con la commissione per vedere... Con i miei colleghi della Commissione, per vedere che cosa mettere giù, ok?").*

Inoltre, stante la presenza di un segretario dell'Ateneo – ovviamente esterno agli accordi illeciti tra i due –, il professore si era raccomandato con ██████████ circa la necessità di fingere una loro totale estraneità reciproca il giorno delle prove ("*Ok? Perchè poi non so se sono io o è perchè... C'è una persona che è esterna alla commissione che è un segretario di ██████████*" – "*Quindi dobbiamo far vedere che tutto venga fatto secondo i sacri crismi, ok?*" – "*Quindi, tu non mi darai, mai del 'tu' (risata)...*" – "*Mi darai sempre del 'lei' (risata)*" – "*Non ci siamo mai visti prima!*").

In data 15.2.2021 era stato pubblicato sul sito dell'Ateneo il decreto di nomina della commissione esaminatrice, nella quale ██████████ rivestiva effettivamente il ruolo di Presidente.



È il caso a questo punto di riportare i passaggi più significativi di uno scambio di messaggi WhatsApp intervenuto tra il professore e l'imputata il giorno appena successivo, ossia il 16.2.2021:

[16/02/21, 17:56:34] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) [REDACTED], scusa ma mi sono dimenticata poi di mandarti il messaggio vocale... [...] Ehm, allora ti dicevo che comunque io ho cercato lavoro appunto quando poi è scattato il secondo lockdown ehm.. E niente avevo trovato sia una cosa come controllo qualità ehm a.. Cioè, insomma nella provincia di Roma... Però (incomprensibile) veramente un po' un massacro e quindi poi per fortuna ne ho trovato un altro subito dopo a Vimodrone quindi ehm... Niente già mi sono trasferita e ho pure pensato: "Vabè, meglio, così insomma già sto a Milano così quando mai uscirà questo concorso io non c'ho più nemmeno quel problema del treno, dell'organizzazione perché adesso veramente prendere i treni è un po' un terno a lotto cioè li devi prenotare con largo anticipo, costano tantissimo, così.. Va bene quindi questi 2 minuti sono serviti per dirti che mi trovo già a Milano e niente, ho iniziato a riguardarmi le cose perché onestamente le stavo studiando in autunno poi... Poi non... un po' ho allentato e ora che ero completamente assorbita dal lavoro stavo... Stavo proprio smesso di studiare quindi in questi giorni, cioè da quando mi hai dato la notizia mi sono rimessa sulle slide che mi hai dato e altri appunti che avevo ... E niente, questo: era il mio piccolo aggiornamento, aspetto quando vuoi la tua mail e niente, presto.. Sono contenta poi che hanno detto che non ci sarà più il lockdown perché se no sarebbe stata veramente una barzelletta magari se non si faceva più per un altro terzo lockdown insomma.. Va bene, buona serata, grazie ciao...

[16/02/21, 19:11:59] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) Ciao [REDACTED], grazie mille del messaggio... Va bene, adesso ho capito la situazione... [...] Niente, detto questo, domani ti mando la mail con le domande... Troverai 3 domande della parte teorica, 3 domande della parte pratica e 3 |domande per la parte orale... Ehm, ovviamente ne dovrai pescare una, una e una quindi secondo me ti devi preparare... Vedrai che sono molto simili tra loro quindi preparati poi bene, se hai qualunque dubbio mi contatti prima e ne discutiamo... lo domani te lo mando.. te lo mando con gmail, il mio gmail, quindi riceverai una mail da [REDACTED]... Da [REDACTED] con questo file allegato.. Per ovvi motivi non posso usare la mail di... dell'università.. [...] Io domani ti giro questo file di word con quelle domande e tu all'esame ti troverai 3 buste per la parte teorica con le 3 domande che troverai, 3 buste per la parte pratica e poi 3 domande... 3 buste per la parte orale.. ok? Se c'è qualunque dubbio o se qualcosa non la sai, contattami pure, ti mando il materiale per studiare se te ne serve altro... Ok? Ciao, buona serata e grazie mille di tutto... E sono contento che sei a Milano... Ciao.

[16/02/21, 19:38:29] [REDACTED]: Certo grazie mille

Sull'elevata rilevanza di tale scambio si tornerà meglio in seguito.

A ogni modo, la conversazione telematica tra i due era proseguita il 24.2.2021. Anche qui, è più che opportuno riportare qualche stralcio del dialogo:

[24/02/21, 17:11:52] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) Ciao [REDACTED]. Come va Senti allora, io ho visto durante weekend, perche..incomprensibile, non riesco per niente a studiare ..e le domande E vabbè penso che per le prime 3 non ci sono problemi perché si riesce a scrivere comunque un bel po dato che ..anzi il problema è selezionare forse le cose piu indicate da scrivere ho visto pure gli altri gli analizzatori le sorgenti in massa, vanno bene e poi mi hai messo anche una domanda sull'estrazione dei lipidi, allora.. io in passato l'unica estrazione dei lipidi che ho fatto è stata con il chercers (fonetico), perché facevo pesticidi anche in matrici lipidiche Quindi usavo questa tecnica qua. Poi ho Cercato un po' su internet e in questi giorni e ho trovato che viene usato molto questo questo metodo che chiamano metodo di FOLC e di BLIKE & dike scusa la pronuncia forse sbagliatissima, dove appunto si fa proprio una estrazione con solventi organici e poi si fanno precipitare le proteine, non so se preferisci pure a un estrazione con SPE e oppure con microonde insomma mi chiedevo se appunto ci fossero integrare la domanda anche con questi due tipi di estrazione.va bene Grazie. [...]

[24/02/21, 18.22:16] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) 8) Ciao [REDACTED] tutto bene, grazie,

bene sono contento che le prime 3 domande non siano un problema per quanto riguarda le altre tre sui lipidi non ti preoccupare. Scrivi quello che sai faulche (fonetico) e l'altro metodo che hai menzionato anch'io non ricordo come si pronuncia vanno assolutamente vanno assolutamente bene. Ricordati se l'estrazione di lipidi totali rispetto agli acidi grassi liberi, nei lipidi totali si aggiungi anche la HCR o RNAOH per fare una idrolisi dei campioni biologici e staccare tutti gli acidi grassi a tutte le molecole con cui sono attaccati, quindi fastolipidi colesterolo e via dicendo, se lo vuoi scrivere, non è necessario, quindi con la sua estrazione dei lipidi secondo me secondo me va benissimo, implementala come meglio credi. Sei unica candidata, quindi secondo me non devi neanche scrivere troppo perché hai un'ora e mezza. Quindi forse ti conviene fare anche una roba abbastanza schematica veloce in modo tale che si capisca quello che vuoi dire ok? Comunque se hai bisogno di altre cose, mi fai sapere ok? sui flussi metabolici sai di cosa si parla? ok Fammi sapere eventualmente ...ciao buona serata.. [...]

[24/02/21, 18:28:49] [REDACTED]: (Messaggio Vo cale) 9) Si infatti l'altra domanda che ti volevo chiedere era proprio quella sui flussi metabolici se mi giri dei lavori mi fai un regalo enorme perché comunque io passo la giornata a sgraffignare articoli che posso leggere insomma la sera e studiarli bene il fine settimana, quindi se si, già ci sono dei lavori polposi vado direttamente alla fonte..si lo so che sono unica candidata per fortuna, però sai che essendo che...cioè io ho fatto cose molto piu chimiche che biologiche. Quindi, cioè per me anche appunto un banco di prova no per studiare queste cose che fino adesso non hanno fatto parte de miei Studi e niente ..va bene niente se puoi mandare questi lavori sui flussi metabolici .. insomma mi fai un regalo grande, grazie

24/02/21, 18:3 6:35] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) 10) Ciao [REDACTED] tra domani e venerdì ti cerco qualcosa e te li mando via mail sulla solita mail..ok? non ti preoccupare non è niente di difficile abbastanza semplice poi se hai domane, chiedi stai tranquilla che anche se hai un background chimico, Non ti preoccupare, non è non è un problema è vero che c'è scritto sempre applicato a campioni biologici ma come vedrai studiando, molte cose si applicano in un caso e nell'altro Ok, ciao, buona serata.

[24/02/21, 18:37:53] [REDACTED]: Ok grazie

Il 10.3.2021, ossia a cinque giorni dall'inizio delle prove concorsuali, [REDACTED] aveva scritto a [REDACTED] raggugiandola sulle novità emerse in commissione:

[10/03/21, 14:52:21] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) Ciao [REDACTED] Volevo semplicemente aggiornarti perché abbiamo avuto la prima riunione per firmare i verbali e compagnia per il concorso di lunedì, allora per la prova orale, abbiamo tolto una domanda perché bisogna farne solo una in piu ed essendo tu da sola bisogna farne due, quindi quando tu pescherai la domanda della prova orale, ti troverai la domanda che c'era nell'originale busta uno, quindi principali differenze tra metabolomica target ed untarget oppure la busta due avrà utilizzo dello Standard interno nelle analisi quantitative in spettrometrie di massa, quindi abbiamo tolto la parte dei flussi metabolici Ok l'ho fatto apposta perché sapevo che poteva essere un argomento un po' più ostico, per te, insieme nella busta ti troverai una parte in inglese che è uno stralcio di un articolo di poche righe da Tradurre in una o nell'altra busta, ovviamente saranno diversi né l'una né l'altra busta, Ok Quindi .. niente saranno 5 o 6 righe da leggere e tradurre per valutare l'inglese. Ok? detto questo ti ho aggiornato su tutto e ci vediamo lunedì, Mi raccomando io e te ci siamo mai visti, quindi dai del lei a tutti, fai finta di non conoscermi Assolutamente, ciao non è che "ciao [REDACTED] come va" no, ok, assolutamente perché noi non ci siamo mai visti ne sentiti ne conosciuti, scusa se te lo ripeto ma è importantissimo che non ci sia nessun tipo di rapporto avuto in precedenza, nel senso di conoscenza.. altrimenti viene invalidato tutto, questo non sarà il caso per cui vai tranquilla, ci vediamo lunedì, lunedì Tu sei convocato per le 10, se non ricordo male, se arrivi anche 9:30 magari iniziamo un po' prima po' così finiamo prima, vedi tu. Ciao buon tutto

[10/03/21, 14:54:56] [REDACTED]: Grazie dell'aggiornamento



Due giorni dopo, 12.3.2021, [REDACTED] aveva informato [REDACTED] di averle inviato un'ulteriore e-mail, contenente anche le domande per la prova di inglese:

[12/03/21, 17:11:28] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) [REDACTED] ti ho mandato un file via GMAIL dove ci sono anche le parti che potresti tradurre a seconda della domanda che scegli, che sarà la uno o la due in inglese. Così almeno ti puoi preparare Ok? Mi raccomando come ti ho scritto nella mail, non portare nulla di tutto questo che ti ho mandato. Ok? Dai, ciao, ci vediamo un altro in bocca al lupo

[12/03/21, 17:12:20] [REDACTED]: Ho appena visto grazie

In effetti, dall'analisi del telefono cellulare di [REDACTED], effettuata dalla Polizia Giudiziaria il 22.3.2022 – con la collaborazione della stessa imputata – in forza del decreto di esibizione emesso dal Pubblico Ministero, era emerso che, in data 12.3.2021, la candidata aveva effettivamente ricevuto un'e-mail dall'indirizzo gmail di [REDACTED].

Di seguito il testo del messaggio:

Ciao [REDACTED], ti allego le domande (sono quella della volta scorsa). Come vedi nella parte orale c'è anche la parte in inglese a seconda della domanda che pescherai. In questo modo puoi prepararti al meglio. Ovviamente io non ti ho dato nulla e non portare nulla di tutto ciò all'esame. Grazie mille e ci vediamo lunedì. [REDACTED]"

Al messaggio era allegato un file di testo denominato "Domande per Selezione [REDACTED]

A tale comunicazione [REDACTED] aveva risposto a stretto giro, sempre via e-mail, ringraziando e assicurando la propria totale cautela ("Io non ti ho mai visto né parlato").

Nelle date del 15.3.2021 e 16.3.2021 si erano tenute, rispettivamente le due prove scritte e la prova orale della procedura concorsuale, e la candidata [REDACTED] aveva ricevuto una valutazione molto positiva.

Nella medesima giornata del 16.3.2021 [REDACTED] aveva contattato telefonicamente [REDACTED] per commentare l'esito favorevole della procedura (prog. 1987). I due si erano inoltre confrontati sui profili contrattuali conseguenti alla vittoria del concorso.

In data 24.3.2021 era stata pubblicata sul sito dell'Ateneo la determina con la quale [REDACTED] era stata dichiarata vincitrice della selezione.

* * *

Interrogata dal Pubblico Ministero il 2.11.2022, [REDACTED] aveva sostanzialmente ammesso di aver partecipato scientemente alla turbativa della procedura, e in particolare di aver ricevuto da [REDACTED] del materiale di studio e le stesse tracce oggetto delle prove scritte e orali. Aveva anche ammesso di non avere una formazione adeguata rispetto al profilo richiesto e al tenore delle prove ("Preciso che io non mi occupavo di biochimica, ma di chimica analitica, farmaci e fitofarmaci [...] Se vi fosse stato un biochimico avrebbe risposto meglio di me").

[REDACTED] aveva infine precisato di aver lavorato solo tre mesi, e con scarsa soddisfazione professionale. L'umiliazione conseguente l'aveva indotta ad abbandonare il lavoro. A ogni modo, la sua retribuzione ammontava a 1.300-1.400 euro netti al mese. L'imputata si era detta disponibile a restituire l'intero importo ricevuto.

Anche [REDACTED], nel corso del proprio interrogatorio, aveva sostanzialmente ammesso l'addebito, offrendo semplicemente qualche giustificazione alla propria condotta. Lo stesso è stato poi giudicato separatamente, e il relativo processo si è concluso con sentenza di patteggiamento (acquisita in atti).



In seguito, [REDACTED] aveva effettivamente indicato al Pubblico Ministero gli estremi di un conto corrente bancario, aperto appositamente per la restituzione degli emolumenti percepiti, di importo complessivo pari a 3.900,00 euro.

Tale somma era stata sequestrata d'urgenza con decreto del Pubblico Ministero, successivamente convalidato da questo Ufficio a termini di legge.

* * *

Tutto ciò premesso in fatto, va anzitutto rilevato che il materiale probatorio – costituito, come detto, dai risultati delle intercettazioni, dai documenti acquisiti dalla Polizia Giudiziaria e, soprattutto, dal contenuto delle comunicazioni telematiche rinvenute sui telefoni cellulari del protagonisti della vicenda, e di per sé scevro di alcun indice di inattendibilità – restituisce una versione dei fatti precisa e coerente, che non a caso si è rivelata collimare per parti decisive con la versione fornita dalla stessa [REDACTED] (e dal suo originario coimputato) in sede di interrogatorio.

I fatti, quindi, sono sostanzialmente pacifici nella loro dimensione storico-materiale: è pacifico, in particolare, che il prof. [REDACTED] avesse colluso con la candidata [REDACTED] nell'ambito della procedura di concorso di cui si tratta, non solo passandole materiale di studio, ma anche e soprattutto *anticipandole le tracce delle prove scritte e orali*; ed è altresì ben riscontrato che, già a monte, *lo stesso bando di concorso* fosse stato almeno in parte conformato allo scopo di favorire l'imputata, individuando quale requisito un titolo di studio (la laurea in chimica analitica) non del tutto coerente con lo specifico ambito entro cui il posto di tecnico di laboratorio avrebbe dovuto assegnarsi, ma che in compenso era quello posseduto da [REDACTED].

Tuttavia, va subito precisato che la **qualificazione giuridica** proposta dal Pubblico Ministero non può essere condivisa.

Secondo l'ormai consolidatosi orientamento di legittimità, non integrano il delitto di turbata libertà degli incanti le condotte impeditive o turbative tenute durante l'espletamento delle procedure di concorso per l'accesso ai *pubblici impieghi* o relative alla mobilità del personale tra diverse amministrazioni, essendo la previsione incriminatrice funzionale al regolare svolgimento dei soli procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi ed ostando, in via generale, all'estensione applicativa della norma, per via di un'inammissibile interpretazione analogica *in malam partem*, il *principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale*.

Ad avviso di chi scrive, tale conclusione – che pare davvero obbligata – è espressa e argomentata con massima chiarezza in Sez. 6, Sentenza n. 26225 del 10/05/2023 - dep. 16/06/2023, della cui motivazione, pertanto, è opportuno riportare gli stralci più significativi: *“Il reato in esame (rubricato Turbata libertà degli incanti) sanziona penalmente chi «impedisce o turba le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni». E' vero che la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che nell'ambito delle gare oggetto di detta fattispecie possa rientrare qualsivoglia «procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l'avviso informale o il bando e comunque l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie (Sez. 6, n. 2795 del 06/12/2018, Caruso, non mass.; Sez. 6, n. 30730 del 28/03/2018, C., mass. ma non sul punto; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118); tuttavia ha sempre riferito l'operatività della norma alle sole procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici”*.

¹ Si veda il seguente, assai eloquente passaggio del prog. 468 del 27.10.2020: [REDACTED]: *Tu sei laurea Scienze Bio... Chimiche, giusto?; [REDACTED]: Chimica ... Analitica; [REDACTED]: Sì, LM 54 è la classe di laurea; [REDACTED]: Perfetto, sì, sì ...; [REDACTED]: Ok, quindi già quello abbiamo tagliato fuori un po' di gente”*.

² In senso contrario, il Pubblico Ministero cita un *obiter dictum* contenuto in Sez. 6, Sentenza n. 13160/22, ma, a ben vedere, nella stessa decisione si evince che il caso concerneva la materia degli *appalti*: *“Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha, dunque, fatto buon governo di questo principio, rilevando, con motivazione*

Procedure che in origine erano disciplinate nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato (rr.dd. n. 2440 del 1923 e n. 827 del 1924) e che ora trovano il proprio regime organico nel Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016. [...] Tra di esse ritiene il Collegio che non possano rientrare i concorsi per l'accesso ad impieghi pubblici o le connesse procedure di mobilità del personale tra diverse amministrazioni (come nel caso qui in scrutinio). [...] In tal senso depone anzitutto la ratio della previsione incriminatrice, indiscutibilmente riferita a dette tipologie di procedure contrattuali, finalizzate all'acquisizione da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi, strutturalmente diverse, dunque, da quelle relative alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, procedure, queste ultime, che trovano uno specifico riferimento costituzionale nell'art. 97, ultimo comma, secondo cui «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [...]». Ma, in termini più generali e in modo decisivo, alla indicata estensione applicativa osta il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penale. Con la recente sentenza n. 98 del 28 aprile - 14 maggio 2021, la Corte costituzionale ha ribadito come sono le norme incriminatrici - non già la loro successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che debbono «fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore». La Corte ha aggiunto che «il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale». Ritenere applicabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen. a condotte relative alle procedure relative all'assunzione o alla mobilità del personale della pubblica amministrazione rappresenterebbe quindi il risultato di una non consentita operazione di interpretazione analogica in mala partem. Invero, a differenza della ricomprensione nel concetto di "gare pubbliche e licitazioni private" delle gare informali, come detto ammessa dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che è «la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione, a qualificare come gara la procedura di individuazione del contraente attivata da una pubblica amministrazione e, di conseguenza, le condotte colusive che turbano la competizione e la concorrenza tra i partecipanti, come delitto di cui all'art. 353 cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227), l'applicazione della suddetta norma penale a procedure che non concernono l'acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica amministrativa eccede in modo evidente l'ambito dei significati attribuibili alla nozione "gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni" utilizzato dal legislatore nella fattispecie incriminatrice".

Nel corso della successiva elaborazione, la Corte di Cassazione ha coerentemente ritenuto non configurabile il delitto in esame nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari³, e ha ribadito lo stesso principio, in generale, per tutti i casi di procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte dello Stato e delle sue articolazioni, le quali – secondo

adeguata, che il sequestro è stato adottato nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. relativo a procedure a evidenza pubblica per la selezione del personale e la scelta dei contraenti (fornitori di beni e servizi) poste in essere dalle strutture facenti capo al [redacted] e, segnatamente, all' [redacted]. In particolare, la [ricorrente], in qualità di referente dell'A.D. Universitaria [redacted] avrebbe agevolato la [redacted] nella gara d'appalto, predisponendo la documentazione tecnica della gara di appalto in modo da farla vincere, in cambio dell'assunzione di sua figlia".

Si cita altresì Sez. 5, Sentenza n. 30726 del 09/09/2020 - dep. 04/11/2020, che ha riconosciuto l'integrazione del delitto di cui all'art. 353 c.p. in materia di affidamento di servizi di consulenza legale, e si evidenzia come tale materia risultasse tra quelle "escluse" dall'operatività del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016). Tuttavia, l'esclusione di tale categoria di contratti dall'applicazione delle regole del Codice degli Appalti ha rilievo soltanto *quoad disciplinam*, rimanendo per il resto indiscusso che si tratti, sotto il profilo sostanziale, di "appalti e concessioni di servizi" (per usare la terminologia adottata dallo stesso art. 17, d.lgs. 50/2016).

³ Sez. 6, Sentenza n. 32319 del 24/05/2023, Bocchiotti, Rv. 284945.

la Corte – non possono essere ricondotte alla nozione di "gara" di cui la pubblica amministrazione si avvale per la cessione di beni ovvero per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o la gestione di un servizio, ostandovi il dato testuale dell'art. 353 c.p.⁴

Va precisato che – difformemente, anche qui, da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero – la *ratio* espressa dall'orientamento richiamato, riguardante la fattispecie di cui all'art. 353 c.p., non può non applicarsi anche alla diversa fattispecie dell'art. 353-bis c.p. (che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 "*chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione*"). E ciò benché, come detto, nel caso di specie vi fosse stato senz'altro anche un inquinamento doloso del procedimento di formazione del bando.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis c.p., è un reato di pericolo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara⁵. La norma è stata introdotta dal legislatore nel corso dell'iter che ha condotto alla l. n. 136 del 2010, al dichiarato scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte di turbamento (specificamente indicate) anche alla fase precedente la gara.

Come efficacemente chiarito dalla Corte di Cassazione, "*attraverso l'art. 353-bis c.p., si è inteso evitare ogni vuoto di tutela, incriminando anche quei tentativi di condizionamento a monte degli appalti pubblici che risultino, ex post, inidonei ad alterare l'esito delle relative procedure. L'illecita interferenza nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, finalizzata a condizionare le modalità di scelta del contraente (ad esempio, mediante la personalizzazione dei requisiti prescritti), determina, già di per sé sola, l'applicazione delle sanzioni penal*"⁶. In definitiva, nella consapevolezza che i beni e interessi giuridici che meritano tutela nel contesto (sia quello della Pubblica Amministrazione a individuare il contraente più competente alle condizioni economiche migliori, sia quello della tutela della libertà di iniziativa economica) sono lesi non solo da condotte successive a un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto di tali beni e interessi giuridici, ma anche dalle condotte precedenti che abbiano influito sul contenuto o che potrebbero avere influenza, il legislatore ha inteso anticipare la tutela penale rispetto al momento di effettiva indizione formale della "gara" ed anche quando una procedura volta alla determinazione del bando (o di atto equivalente) sia stata svolta pur senza approdare a un positivo provvedimento formale⁷.

Tanto premesso, l'evidente raccordo di tale fattispecie in funzione anticipatoria rispetto a quella dell'art. 353 c.p., impone di escludere anche la sua applicazione ai concorsi pubblici: non è infatti sufficiente, in senso contrario, il richiamo alla esistenza di una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla designazione del (o delle) unità di personale, non avendo riguardo tale scelta alla individuazione di un contraente per cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto che un simile approccio interpretativo, teso a (iper)valorizzare il profilo storico e intenzionale della normazione, sarebbe affetto dal medesimo vizio che si rimprovera alla lettura estensiva (meglio: analogica) dell'art. 353 c.p., ossia l'obliterazione della lettera della legge: lettera che, nel caso dell'art. 353-bis – si sostiene – è chiarissima nel non porre

⁴ Sez. 6, Sentenza n. 38127 del 24/05/2023, Bastardi, Rv. 285274.

⁵ Ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449).

⁶ Sez. 6, Sentenza n. 26840 del 14/4/2015, Boschi.

⁷ In termini Sez. 6, Sentenza n. 21104 del 11/04/2024 - dep. 29/05/2024, Rv. 286380 – 0.



limitazioni di sorta, riferendosi genericamente alle “procedure di scelta del contraente” (e non a tipologie di procedure specifiche, con esclusione di altre)⁸.

Questa tesi è suggestiva ma non può essere condivisa.

Va anzitutto chiarito che l’interpretazione che vuole l’art. 353-bis c.p. come una sorta di mera appendice anticipatoria della fattispecie dall’art. 353 c.p. – di cui condividerebbe pertanto l’oggetto, ristretto all’ambito degli appalti –, costituisce semplicemente il portato di una lettura *sistematica* della fattispecie incriminatrice. Vi è infatti un dato oggettivo, che riposa sulla lettera delle disposizioni interessate: mentre l’art. 353 c.p. concerne chiaramente soltanto le procedure finalizzate alla cessione di beni o all’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio, e racchiude una fattispecie di danno, l’art. 353-bis ha un perimetro semantico più ampio, ma in compenso racchiude una peculiare fattispecie di pericolo. Fermandosi alla lettera delle due disposizioni, si avrebbe il risultato, oggettivamente inspiegabile anche solo sul piano razionale, di una tutela penale *piena* in relazione *a un novero ristretto di procedure*, e di una tutela penale attenuata (correlata, cioè, al solo confezionamento del bando) in relazione a tutte le altre: vi sarebbero dunque procedure pubbliche – quali appunto i concorsi – per le quali la tutela penale *concernerebbe esclusivamente la fase anteriore alla pubblicazione del bando*, con salvezza di ogni condotta di sviamento successivo (salva l’integrazione di ulteriori e autonomi reati)⁹.

Tale risultato interpretativo è, come detto, del tutto irrazionale, e denuncia in quanto tale l’insufficienza della mera esegesi letterale della norma (che, da sola considerata, non è evidentemente idonea a schiudere prescrizioni dotate di coerenza). Deve, dunque, soccorrere l’insieme delle altre tecniche interpretative, come del resto impone anche l’art. 12 delle preleggi. Tra queste, l’interpretazione *sistematica*¹⁰ è quella che consente di ristabilire la coerenza degli enunciati normativi: in tal senso, il raccordo tra l’art. 353-bis c.p. e l’art. 353 – favorito, a tacer d’altro, dalla collocazione topografica e dalla tecnica di numerazione dell’articolo sopravvenuto – si impone come soluzione obbligata, perché è l’unica via attraverso cui l’anticipazione di tutela recata dalla prima disposizione può assumersi in modo logico rispetto alla scelta di politica criminale fatta dal legislatore con la seconda disposizione¹¹.

Non vi è dubbio che, così opinando, le procedure inerenti ai concorsi pubblici si vedano private *integralmente* di copertura penale specifica contro le turbative. Tuttavia, è *questa*, in fin dei conti, la scelta di politica criminale sottesa all’ordinamento interno, per come stratificatosi nel tempo: e se immaginare una tutela penale dei concorsi limitata alla sola fase della predisposizione del bando non ha davvero alcun senso logico (se raffrontata alla disciplina degli appalti), va invece riconosciuto che negare radicalmente l’incriminazione delle turbative nelle procedure di concorso può al più risultare opinabile sotto il profilo della discrezionalità politica (specie tenuto conto della sopravvenuta abrogazione del delitto di cui all’art. 323 c.p., e considerato soprattutto il rango

⁸ “Volendo dare piena attuazione al principio di legalità, invero, è appena il caso di notare che la formulazione dell’art. 353 bis c.p. è decisamente più ampia rispetto a quella della norma appena precedente”, p. 13 della memoria in atti.

⁹ Tra i quali non può più annoverarsi, a ogni buon conto, il delitto di abuso d’ufficio.

¹⁰ Secondo attenta dottrina, il citato art. 12 delle preleggi, pur riferendosi espressamente soltanto all’interpretazione letterale e a quella teleologica, già contiene *in nuce*, con il riferimento alla “connessione”, il canone dell’interpretazione sistematica, che dalle parole contenute all’interno della legge si estende logicamente prima agli enunciati e poi all’esterno, alla connessione tra le disposizioni contenute nell’intero ordinamento.

¹¹ Si tratta, in buona sostanza, di chiamare in causa la tecnica del “combinato disposto” (o della “coordinata lettura”). In giurisprudenza tale tecnica non è sconosciuta: si pensi al principio di diritto per il quale integra il reato previsto dall’art. 459 c.p. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati “alterati”, affermato sulla base di una interpretazione sistematica della norma incriminatrice effettuata in relazione all’art. 464 c.p. (che equipara, ai fini della punibilità del fatto, l’uso dei valori “alterati” a quello dei valori “contraffatti”: Sez. 5, Sentenza n. 13780 del 21/11/2012 - dep. 22/03/2013, Rv. 255059 - 0); o al modo con il quale viene tratta la nozione di “malattia” nei delitti di lesione personale: la condotta del delitto confinante di percosse (art. 581 c.p.), caratterizzata in negativo (“chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia”), segna lo spartiacque con il delitto di lesione personale, comprendendo quelle violenze fisiche che si esauriscono al massimo nel cagionare lievi alterazioni anatomiche, senza apprezzabili riduzioni di funzionalità dell’organismo (Sez. 3, Sentenza n. 43316 del 30/09/2014 - dep. 16/10/2014, Rv. 260988 - 0).

costituzionale del reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, a mente dell'art. 97 Cost.), ma ha una sua intrinseca coerenza logica, che non pone problemi di interpretazione in senso stretto. È solo il legislatore, dunque, a poter mutare i termini della questione: le scelte politico-criminali sono suo appannaggio, e a eventuali vuoti di tutela – per quanto clamorosi, come quello in esame – non può supplire la semplice interpretazione, quand'anche estensiva.

Tutto ciò considerato, va detto che il fatto acclarato deve essere comunque qualificato a termini degli artt. 110 e 326 c.p., integrando appieno gli elementi oggettivi e soggettivi del concorso in rivelazione di segreto d'ufficio.

Premesso che la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, configura senz'altro il delitto in questione – trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta¹² –, è del tutto pacifico e incontestato che ciò fosse avvenuto nel caso di specie.

██████████ era stato nominato membro (e anzi Presidente) della commissione esaminatrice il 15.2.2021, e già nei giorni antecedenti, nella ragionevole certezza di poter far parte dell'organo giudicante, il professore aveva promesso a ██████████ l'invio delle tracce d'esame (prog. 1715: *"Che io preparerò tre temi, ok? [...] Sia per lo scritto sia per l'orale, ok? [...] Io te li mando tutti e tre sia dell'uno che dell'altro, ok? [...] Te li manderò con una mail che non è quella di ██████████ e li mando con la mia Gmail.. [...] quindi io preparerò sti tre temi che adesso decido... [...] Magari già la settimana prossima, quella dopo ancora, comunque i primi temi saranno teorici, saranno tutti sulla Spettrometria di Massa, ok? [...] Poi il giorno dopo ci sono le domande! Allora adesso le domande, quelle le dobbiamo preparare sempre in anticipo, perchè anche quella la devi pescare, tu ne peschi una... [...] Quindi anche quelle se le preparo in anticipo te le faccio avere, quelle potrebbe essere te le faccio avere la sera prima, ok?"*).

E soprattutto, una volta nominato Presidente della commissione – e avendo dunque acquisito formalmente la veste di pubblico ufficiale tenuto al segreto –, ██████████ aveva effettivamente trasmesso a ██████████ le tracce via e-mail; di ciò non vi è riscontro diretto, ma l'evenienza è logicamente certa, perché il tenore del successivo scambio di messaggi WhatsApp (del 24.2.2021) dà conto di come l'imputata avesse ricevuto le domande e le stesse studiando ([24/02/21, 17:11:52] ██████████: *"(Messaggio Vocale) Ciao ██████████. Come va: Senti allora, io ho visto durante weekend, perchè..incomprensibile, non riesco per niente a studiare ..e le domande E vabbè penso che per le prime 3 non ci sono problemi per-ché si riesce a scrivere comunque un bel po dato che ..[...]* e poi mi hai messo anche una domanda sull'estrazione dei lipidi, allora.. [...] [24/02/21, 18.22:16] ██████████: *(Messaggio Vocale) 8) Ciao ██████████ tutto bene, grazie, bene sono contento che le prime 3 domande non siano un problema [...]"*). Un'ulteriore trasmissione, di più ampio perimetro, si era poi registrata il successivo 12.3.2021 – a tre giorni dalle prove del concorso –, quando ██████████, sempre via e-mail, aveva inviato a ██████████ non solo le medesime domande già inviate a febbraio, ma anche quelle della prova orale, integrate con quelle in lingua inglese (*"Ciao ██████████ ti allego le domande (sono quella della volta scorsa). Come vedi nella parte orale c'è anche la parte in inglese a seconda della domanda che pescherai. In questo modo puoi prepararti al meglio"*).

Se è del tutto evidente la responsabilità di ██████████, quale *intraeus*, per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio, va detto che emerge altrettanto chiara la responsabilità di ██████████ quale concorrente *extranea*, in qualità quantomeno di istigatrice.

Deve anzitutto considerarsi, su un piano prettamente logico, che, a stare al tenore delle intercettazioni e delle chat, appare veramente improbabile che l'anticipazione delle domande d'esame potesse essere avvenuta *con volontà unilaterale di ██████████*, ossia *all'infuori di un accordo* tra il professore e la candidata (perché, in tal caso, ██████████ si sarebbe arrischiato a compiere un'attività illecita in favore di terza persona, senza nemmeno avere la garanzia che quest'ultima avrebbe mantenuto il segreto); e si è visto come la stessa ██████████ dal canto proprio, fosse perfettamente conscia di non possedere le cognizioni settoriali adeguate a superare un concorso del genere (*"cioè io ho fatto cose molto piu chimiche che biologiche. Quindi, cioè per me anche appunto un banco di*

¹²¹² Sez. 6, Sentenza n. 3157 del 04/11/2021 - dep. 27/01/2022, Rv. 282682 – 01.



prova no per studiare queste cose che fino adesso non hanno fatto parte de miei Studi", messaggio WhatsApp del 24.2.2021, ore 18:28:49), sicché anche per lei il fare domanda senza avere la ragionevole certezza di poter contare sull'anticipazione delle tracce d'esame avrebbe significato un sostanziale salto nel vuoto.

Ma anche a prescindere da tali considerazioni logiche, il contributo morale dell'imputata si evince direttamente e piuttosto chiaramente dalla lettura dello scambio di messaggi del 15.2.2021, che merita di essere nuovamente riportato per ampi stralci:

[16/02/21, 17:56:34] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) [REDACTED], scusa ma mi sono dimenticata poi di mandarti il messaggio vocale... [...] Ehm, allora ti dicevo che comunque io ho cercato lavoro appunto quando poi è scattato il secondo lockdown ehm.. E niente avevo trovato sia una cosa come controllo qualità ehm a.. Cioè, insomma nella provincia di Roma... Però (incomprensibile) veramente un po' un massacro e quindi poi per fortuna ne ho trovato un altro subito dopo a Vimodrone quindi ehm... Niente già mi sono trasferita e ho pure pensato: "Vabè, meglio, così insomma già sto a Milano così quando mai uscirà questo concorso io non c'ho più nemmeno quel problema del treno, dell'organizzazione perché adesso veramente prendere i treni è un po' un terno a lotto cioè li devi prenotare con largo anticipo, costano tantissimo, così.. Va bene quindi questi 2 minuti sono serviti per dirti che mi trovo già a Milano e niente, ho iniziato a riguardarmi le cose perché onestamente le stavo studiando in autunno poi... Poi non... un po' ho allentato e ora che ero completamente assorbita dal lavoro stavo... Stavo proprio smesso di studiare quindi in questi giorni. cioè da quando mi hai dato la notizia mi sono rimessa sulle slide che mi hai dato e altri appunti che avevo ... E niente, questo: era il mio piccolo aggiornamento, aspetto quando vuoi la tua mail e niente, presto.. Sono contenta poi che hanno detto che non ci sarà più il lockdown perché se no sarebbe stata veramente una barzelletta magari se non si faceva più per un altro terzo lockdown insomma.. Va bene, buona serata, grazie ciao...

[16/02/21, 19:11:59] [REDACTED]: (Messaggio Vocale) Ciao [REDACTED] grazie mille del messaggio... Va bene, adesso ho capito la situazione... [...] Niente, detto questo, domani ti mando la mail con le domande... Troverai 3 domande della parte teorica, 3 domande della parte pratica e 3 |domande per la parte orale... Ehm, ovviamente ne dovrai pescare una, una e una quindi secondo me ti devi preparare... Vedrai che sono molto simili tra loro quindi preparati poi bene, se hai qualunque dubbio mi contatti prima e ne discutiamo... lo domani te lo mando.. te lo mando con gmail, il mio gmail, quindi riceverai una mail da [REDACTED] pun... Da [REDACTED] con questo file allegato.. Per ovvi motivi non posso usare la mail di... dell'università.. [...] lo domani ti giro questo file di word con quelle domande e tu all'esame ti troverai 3 buste per la parte teorica con le 3 domande che troverai, 3 buste per la parte pratica e poi 3 domande... 3 buste per la parte orale.. ok? Se c'è qualunque dubbio o se qualcosa non la sai, contattami pure, ti mando il materiale per studiare se te ne serve altro... Ok? Ciao, buona serata e grazie mille di tutto... E sono contento che sei a Milano... Ciao.

[16/02/21, 19:38:29] [REDACTED]: Certo grazie mille

In buona sostanza, [REDACTED] aveva rappresentato a [REDACTED] che, a causa dell'ampio lasso di tempo trascorso fino alla pubblicazione del bando di concorso, ella si era messa a lavorare e che, a ogni modo, *aveva difficoltà* a intraprendere uno studio non specificamente calibrato, per quanto assistito dal materiale già inviato dal professore ("le slide"). E senza soluzione di continuità, l'imputata aveva fatto a presente a quest'ultimo di star *attendendo "la sua mail"*: una mail che, a giudicare dalla sicura ed esplicita risposta di [REDACTED] (non accompagnata, ad esempio, da richieste di chiarimento), era perfettamente noto a entrambi che dovesse recare le domande d'esame ("*domani ti mando la mail con le domande*"), in modo da dare una svolta decisiva alla preparazione della candidata. [REDACTED] dal canto proprio, aveva chiuso la conversazione *acconsentendo e ringraziando*.

Tale scambio è quantomeno indicativo di *un pregresso accordo* tra i due, ma, anche a voler persistere nei dubbi sul punto, non può non vedersi come lo stesso costituisca *esso stesso* un accordo criminoso (eventualmente ulteriore, reiterativo del primo): in buona sostanza, [REDACTED] aveva

sollecitato [REDACTED] ad anticiparle al più presto l'oggetto delle prove (e lo aveva dunque *istigato*), e il professore aveva raccolto l'invito, inviandole – in un momento successivo e prossimo alla conversazione, sicuramente anteriore al 24.2.2021 – le informazioni richieste.

Non pare inutile precisare che la mera estraneità di [REDACTED] al presente processo – dovuta alla separazione della relativa posizione e alla sua definizione con sentenza *ex art. 444 c.p.p.* – non preclude in alcun modo il riconoscimento della responsabilità dell'imputata quale concorrente *extranea* nel reato proprio. A tal proposito, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'*extraneus*, è indispensabile (e dunque sufficiente), oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'*intraneus* esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità¹³; e la responsabilità di [REDACTED] è, nel caso di specie, palese e incontestata, a nulla rilevando che questo Giudice abbia potuto affermarla soltanto in via incidentale (art. 2 c.p.p.), nell'ambito di un processo separato. Del resto, si è già detto che [REDACTED] ha definito il proprio giudizio con sentenza di *patteggiamento* per il medesimo fatto (sia pure diversamente qualificato), con tutto ciò che ne consegue anche a termini dell'art. 238-bis c.p.p.¹⁴.

Nessun dubbio può porsi nemmeno in ordine all'elemento soggettivo del reato, perché la coscienza e la volontà del contributo concorsuale – oltre che, a valle, dell'azione commessa da [REDACTED] – è autoevidente, ed è stata comunque confermata anche dall'imputata in sede di interrogatorio.

È appena il caso di precisare che l'operazione di riqualificazione del fatto, nei termini qui assunti, non incontra alcun ostacolo di ordine processuale.

Non rileva, anzitutto, il fatto che, in astratto, i delitti di cui all'art. 353 e quello di cui all'art. 326 c.p. possano formalmente concorrere. La derubricazione della prima fattispecie nella seconda – motivata dal giudizio di *concreta insussistenza* della prima – è comunque ammissibile, e ciò è stato di recente confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 19357 del 29/02/2024 - dep. 15/05/2024, ric. Mazzarella), concernente i rapporti tra il millantato credito c.d. corruttivo e il delitto di truffa. Secondo la Corte, in casi del genere la riqualificazione è senz'altro possibile, "*purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice*".

Venendo poi all'analisi dell'imputazione per come elevata dal Pubblico Ministero, va detto che essa *contiene appieno* tutti gli elementi costitutivi del delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. Se ne riporta di seguito la trasposizione, enfatizzata nelle parti correlabili al delitto di cui all'art. 326 c.p.:

per il reato di cui agli artt. 110 e 353 commi 1 e 2 c.p., per avere, nelle rispettive qualità:
- [REDACTED], Professore Associato presso l'Università [REDACTED] nonché componente della commissione giudicatrice;
- [REDACTED] candidata;
turbato con promesse e collusioni, in violazione del principio di imparzialità costituzionalmente tutelato (art. 97 Cost.) e abdicando ex ante all'esercizio del potere discrezionale anche mediante la violazione dell'obbligo di segreto, la procedura di selezione pubblica per "il reclutamento di n. 1 unità di persona/e con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D" presso l'Università [REDACTED] selezione per la quale veniva dichiarata vincitrice [REDACTED].
Con collusione consistita nell'essersi accordati:

¹³ Così, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 219 del 17/10/2018 - dep. 04/01/2019, Rv. 274461 – 01.

¹⁴ La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (così, tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 12344 del 05/12/2017 - dep. 16/03/2018, Rv. 272665 – 01).

- perché [redacted] calibrasse il bando sul profilo della [redacted], indicando tra i requisiti di partecipazione anche la classe di laurea LM54 in chimica analitica;
- perché [redacted] anticipasse alla [redacted] — come effettivamente accadeva — i temi sui quali si sarebbero svolte le prove concorsuali e il relativo materiale per prepararsi al meglio.

[redacted]
di selezione (componente della commissione giudicatrice).

In Milano il 24.3.2021 (data del decreto di nomina).

Infine, per chiudere sul punto, non può non rilevarsi come l'eventualità di una riqualificazione giuridica del fatto sia stata *uno dei punti principali (se non il principale) su cui il contraddittorio tra le parti si è concentrato* (con il Pubblico Ministero a insistere per l'ipotesi di cui all'art. 353 c.p. e la difesa a patrocinare la derubricazione in abuso d'ufficio, oggi abrogato: cfr. memorie in atti). E in più, la riqualificazione cui qui si è pervenuti è *favorevole* all'imputata — in termini di cornice editale —, sicché davvero nessuna frizione con le garanzie difensive può concretamente predicarsi.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non può riconoscersi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

A ostare a una simile conclusione è, anzitutto, il semplice apprezzamento del fatto per come qui ritenuto e qualificato: non vi è alcuna ragione, a ben vedere, per ritenere che la rivelazione di segreto d'ufficio cui [redacted] e [redacted] avevano concorso fosse, in termini di offesa, "di lieve entità". A tacer d'altro, la stessa aveva riguardato una procedura di selezione per un posto finanziato da un ente di ricerca impegnato nella lotta contro il cancro, e il segreto violato aveva avuto a oggetto nientemeno che *i temi su cui l'esame si sarebbe svolto* (ossia: un'informazione decisiva per il superamento delle prove). In più, si è visto come lo stesso bando di concorso fosse stato adeguato, senza alcuna reale necessità, al profilo di formazione della (non a caso unica) candidata: l'intera procedura, cioè, era stata piegata sin dall'inizio a un interesse diverso da quello pubblico, e ciò dà corpo a un contesto di realizzazione che certamente non consente una considerazione minimizzante del reato.

In più, la tenuità del fatto non pare nemmeno invocabile sotto il profilo economico: gli emolumenti mensili che l'imputata aveva ottenuto a seguito della vittoria del concorso — per effetto del reato — non sono certamente irrisori (trattandosi pur sempre di più di 1.000,00 euro di stipendio, percepito per almeno tre mensilità).

Né, infine, può assumere addirittura valenza esimente la condotta "risarcitoria" tenuta da [redacted] dopo l'interrogatorio svolto dinanzi al Pubblico Ministero. A parte la non spontaneità della restituzione (che comunque non impedisce, come si dirà, di valutare positivamente il contegno per il riconoscimento di circostanze attenuanti), va soprattutto evidenziato che la semplice restituzione dell'indebitato, al di là degli aspetti *patrimoniali*, non elide in alcun modo *il danno criminale* (ossia l'offesa al bene giuridico) inferto con la condotta delittuosa: condotta che, come detto, era consistito in una violazione di segreto d'ufficio dai tratti davvero smaccati e certamente non suscettibili di inquadramento nel concetto di "lieve entità".

* * *

Venendo al trattamento sanzionatorio, possono senz'altro concedersi le circostanze attenuanti generiche, in ragione sia delle dichiarazioni ammissive sin da subito formalizzate dall'imputata, sia del concreto contegno ripristinatorio posto in essere (consistito nel mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria la somma di denaro corrispondente agli emolumenti incamerati in conseguenza della vittoria del concorso).

Valutate le circostanze del caso alla luce dell'art. 133 c.p., appare quindi equa la pena finale di quattro mesi di reclusione, così calcolata: pena-base = nove mesi di reclusione, ridotta ex art. 62-bis c.p. = sei mesi di reclusione, ridotta infine come sopra per la scelta del rito abbreviato.

La pena-base è stata individuata considerando, in un'ottica complessiva:

- la *gravità del reato*, come evincibile in particolare dalle modalità di realizzazione del concorso personale (il previo accordo), dalla natura della procedura in cui il segreto era



stato violato (finalizzata all'assunzione di un'unità di personale per un tempo bensì determinato, ma non breve), dall'oggetto medesimo della violazione (costituito addirittura dalle domande d'esame) e dal ruolo svolto dall'*intranseus* (che era il Presidente della commissione esaminatrice);

- la *capacità a delinquere della rea*, apprezzabile in particolare alla luce dell'incensuratezza.

Alla condanna dell'imputata segue per legge il pagamento delle spese processuali.

L'assenza di precedenti penali, considerata anche la concreta afflittività della sanzione inflitta con la presente sentenza, consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché si reputa che la mera minaccia dell'esecuzione di quest'ultima possa sortire un'adeguata efficacia deterrente nei confronti dell'imputata.

Per le stesse ragioni, è concedibile l'ulteriore beneficio della non menzione della presente condanna.

A termini dell'art. 335-bis c.p., va poi obbligatoriamente confiscato il profitto del reato, costituito dalla somma di denaro corrispondente agli emolumenti indebitamente percepiti dall'imputata (e già sottoposta a sequestro preventivo).

Il carico di ruolo del Giudice impone, ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p., la fissazione di un termine pari a sessanta giorni per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

d i c h i a r a

██████████ colpevole del delitto ascrittale, riqualificato a termini degli artt. 110 e 326 c.p. e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche e computata la diminuzione per il rito, per l'effetto la

c o n d a n n a

alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 ss. e 175 c.p.,

o r d i n a

che la pena così inflitta rimanga sospesa a termini di legge e che non sia fatta menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale penale a nome dell'imputata spedito a richiesta dei privati.

Visto l'art. 335-bis c.p.,

o r d i n a

la confisca della somma di denaro attualmente sottoposta a sequestro preventivo.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

i n d i c a

in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 11 settembre 2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Carolina CAMPANINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

Milano, li 11/09/2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Carolina CAMPANINI

IL GIUDICE

Dott. Luigi Iannelli

